



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 42

Roma, 13 novembre 2018

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2018
– Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- /// **Decreto 19 luglio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1 luglio 2018, per il settore industria, compreso il settore marittimo.
- /// **Circolare Inail 13 ottobre 2017, n. 44:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2017 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- /// **Circolare Inail del 18 aprile 2018, n. 20:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2018."

PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018¹ rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza **1° luglio 2018** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 16.373,70** e di **euro 30.408,30**.

Sulla base di tali importi, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 18 aprile 2018, n. 20².

Il riepilogo per gli anni 2010 – 2018 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'allegato 1.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita³:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

dal 1° luglio 2018		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 54,58*
	mensile	euro 1.364,48

*per arrotondamento del valore di euro 54,579

¹ Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 23 agosto 2018 al 23 agosto 2019 – Numero repertorio 88/2018.

² Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2018".

³ Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.5.1 punto A.

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁴

dal 1° luglio 2018		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 54,81*
	mensile	euro 1.370,16

* per arrotondamento del valore di euro 54,8063

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994⁵ 28 gennaio 1994, n. 84

dal 1° luglio 2018	
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	euro 1.220,88 (euro 101,74 x 12)

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto *part-time*⁶

dal 1° luglio 2018		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 101,36*
	mensile	euro 2.534,03

*per arrotondamento del valore di euro 101,361

⁴ Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.5.1 punto B.

⁵ Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.5.1 punto B.

⁶ Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.6.4.

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*⁷

dal 1° luglio 2018	
Retribuzione convenzionale oraria	euro 12,67*

* euro 101,36 : 8

6. Retribuzione di ragguglio⁸

dal 1° luglio 2018		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 54,58*
	mensile	euro 1.364,48

*per arrotondamento del valore di euro 54,579

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati⁹

dal 1° luglio 2018	
Minimo e massimo mensile	euro 1.364,48 euro 2.534,03

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti¹⁰

dal 1° luglio 2018	
Minimo e massimo annuale	euro 16.373,70 euro 30.408,30

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro¹¹

Dal **1° luglio 2018**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **euro 2,62** e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto

⁷ Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.6.4.

⁸ Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.7.

⁹ Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.8.

¹⁰ Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, paragrafo 1.9.

¹¹ Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 2.1.6.

per la regolazione dell'anno scolastico 2017/2018 risulta uguale a **euro 2,60** (calcolato sommando 8/12 di **euro 2,59** e 4/12 di **euro 2,62**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2018, va applicata una **integrazione di euro 0,01** rispetto al premio di euro 2,59 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2017/2018** e per l'anticipo del premio **2018/2019**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2017/2018	Anno scolastico 2018/2019
		regolazione	anticipo
		euro 2,60	euro 2,62

10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)¹²

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale¹³.

Anno formativo 2018/2019	
Retribuzione minima giornaliera	euro 54,58
Premio speciale unitario annuale	euro 58,95

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa¹⁴.

Ne consegue che la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato pari a euro 45, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

¹² Cfr Circolare Inail 18 aprile 2018, n. 20, SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 2.1.10.

¹³ Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

¹⁴ Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2016, è rideterminata in **euro 45,60** a decorrere dal 1° settembre 2018, data di inizio dell'**anno formativo 2018/2019**.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegato: 1

**RIEPILOGO PER GLI ANNI 2010 – 2018
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL¹**

Tipologie di lavoratori		2010		2011		2012	2013		2014		2015		2016	2017	2018	
		fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	dal 1.1	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7			fino al 30.6	dal 1.7
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita ²	detenuti e internati															
	allievi dei corsi di istruzione professionale															
	lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità															
	lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento	47,83	48,19	48,94	51,72	53,28	53,88	53,98	54,58							
	lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale															
	Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari													53,98	54,58	
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. ³		48,04	48,40	49,15	51,94	53,51	54,11	54,21	54,81							
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 ⁴		89,17 x 12	89,84 x 12	91,23 x 12	96,41 x 12	99,32 x 12	100,44 x 12	100,63 x 12	101,74 x 12							
Lavoratori dell'area dirigenziale	con contratto <i>part-time</i> ⁵	11,10	11,19	11,36	12,01	12,37	12,51	12,53	12,67							
	senza contratto <i>part-time</i> ⁶	88,83	89,49	90,88	96,04	98,94	100,06	100,26	101,36							

¹ Importi in euro.

² È indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

³ La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

⁴ Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliera, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

⁵ È indicato l'importo della retribuzione convenzionale oraria.

⁶ È indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).

